

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa”

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle
- Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
- Art. 3 - Commissario
- Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria
- Art. 5 - Vigenza degli atti
- Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
- Art. 7 - Municipi
- Art. 8 - Disposizioni finali
- Art. 9 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Cartografia

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data _____ con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;
4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2019;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa;
7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa;
8. Trattandosi del medesimo territorio, si dettano norme volte a considerare valido l'eventuale avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 65/2014, quale avvio del procedimento del piano strutturale del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
 - a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
 - b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa;
 - c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Articolo 1
Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze.
2. Il territorio del Comune di Barberino Tavarnelle è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, come risultante dalla cartografia di cui all'allegato A alla presente legge.
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Articolo 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Barberino Tavarnelle.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Barberino Tavarnelle a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Barberino Tavarnelle e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Barberino Tavarnelle è situata presso la sede dell'estinto Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle.

Articolo 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle.
2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nelle relative commissioni per il paesaggio continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Barberino Tavarnelle, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Comune di Barberino Tavarnelle, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Barberino Tavarnelle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Barberino Tavarnelle si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Articolo 7 Municipi

1. Lo statuto del Comune di Barberino Tavarnelle può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8 Disposizioni finali

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comunale del Chianti Fiorentino in luogo dei comuni estinti, salvo recesso a norma di statuto dell'unione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il commissario di cui all'articolo 3 sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Barberino Tavarnelle.
3. Il consiglio del Comune di Barberino Tavarnelle provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
4. Il Comune di Barberino Tavarnelle resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Barberino Tavarnelle le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.
6. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.
7. Qualora abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2018 l'avvio del procedimento per il piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 65/2014, questo è da considerarsi valido quale avvio del procedimento del piano strutturale del Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014, fermo restando il termine di cui all'articolo 94, comma 2 bis, della l.r. 65/2014 per la conclusione del procedimento del piano strutturale.
8. Il contributo concesso per la redazione del piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014 tra i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa è destinato alla redazione del piano strutturale del nuovo comune di Barberino Tavarnelle;

restano ferme le condizioni e le disposizioni procedurali già stabilite per la concessione originaria del contributo.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Comune di Barberino Tavarnelle sostituisce gli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 6" dell'allegato A alla l.r. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.